



Roma, 04/06/2010

Protocollo: R.U. 42248

Alle Direzioni regionali e interregionali
delle Dogane

Rif.:

Loro Sedi

Allegati: 1

Agli Uffici delle Dogane

Loro Sedi

e, per conoscenza

Alla Direzione centrale accertamenti e
controlli

Sede

Alla Direzione centrale tecnologie per
l'innovazione

Sede

All'Ufficio centrale Antifrode

Sede

OGGETTO: Intesa amministrativa sulla stampa dell'elenco degli articoli nel sistema ECS. Distinta di carico al posto dell'elenco degli articoli.

In ambito comunitario, nell'ottica di semplificazione degli adempimenti, è stata adottata un'intesa sull'uso della distinta di carico in luogo dell'elenco degli articoli per le dichiarazioni di esportazione trasmesse in via telematica e gestite attraverso il sistema ECS (TAXUD 155095/2009 Rev.3 del 02.12.2009 - allegato 1).

L'esigenza di rendere più snelle le procedure connesse all'espletamento delle formalità doganali per quelle imprese che operano nel settore del trasporto espresso alle prese con tempi molto ristretti per l'effettuazione delle spedizioni, ha indotto la Commissione a proporre per il regime dell'esportazione una soluzione già adottata per il transito comunitario (TAXUD/1952/2003 IT del 15.12.2003).

Nel contesto di tale regime si era avuto modo di constatare che la stampa dell'elenco degli articoli, una volta ricevuto il messaggio di svincolo dal sistema NCTS, comportava per le imprese del settore ritardi non sostenibili con i tempi previsti per le consegne.

A ciò si era posto rimedio consentendo l'utilizzo della distinta di carico predisposta e stampata con procedure informatiche direttamente dagli operatori ed in anticipo rispetto alla ricezione del messaggio di svincolo delle merci.

Atteso che considerazioni analoghe valgono in tale contesto, anche per il regime dell'esportazione, si è ritenuto opportuno estendere tale semplificazione.

La parte dispositiva del documento comunitario si compone di un allegato che disciplina l'uso delle distinte di carico e di un'appendice che fornisce le indicazioni sul modello e sulle informazioni che esso deve contenere.

Si forniscono al riguardo le seguenti istruzioni operative.

Gli uffici delle dogane potranno autorizzare gli operatori, che ne facciano espressa richiesta, ad utilizzare la distinta di carico al posto dell'elenco degli articoli, quale parte descrittiva del documento di accompagnamento dell'esportazione (DAE), qualora gli operatori si avvalgano della trasmissione telematica delle dichiarazioni doganali e ricorrano le seguenti condizioni:

- 1) Il volume degli elenchi di articoli da stampare è tale da ritardare notevolmente la spedizione delle merci interessate.
- 2) La dichiarazione d'esportazione contiene tutti i dati richiesti per ogni articolo della dichiarazione stessa.
- 3) Nella casella 31 del documento di accompagnamento di esportazione è indicato che l'elenco degli articoli è sostituito dalla distinta di carico ed è citato il numero totale di pagine di tale distinta di carico.
- 4) Sono rispettate tutte le altre norme e condizioni previste dal sistema di controllo elettronico delle esportazioni.

Per il rispetto della condizione di cui al punto 3), l'operatore economico potrà alternativamente fare ricorso ad un timbro conforme al modello sotto indicato o ad una riproduzione elettronica dello stesso.

<p>Elenco degli articoli sostituito da ___ pagine della distinta di carico allegata con lo stesso MRN</p>

Le distinte di carico dovranno essere conformi al modello indicato nel titolo I dell'appendice alla predetta intesa e contenere le indicazioni contemplate nel titolo II.

In particolare, per ogni articolo inserito nella distinta di carico dovrà essere riportato quanto indicato nella dichiarazione di esportazione conformemente agli allegati 37 e 38 del Reg. CEE n. 2454/93: marchi numeri quantità e natura dei colli, descrizione delle merci (casella 31), codice delle merci (casella 33), massa netta (casella 38), riferimento del documento precedente (casella 40), eventuali certificati e autorizzazioni (casella 44).

La distinta di carico dovrà essere munita dello stesso MRN (movement reference number) attribuito dal sistema al documento di accompagnamento di esportazione (DAE).

Resta inteso che ad un DAE non potrà essere allegata sia la distinta di carico che l'elenco degli articoli, considerato che entrambi assolvono la medesima funzione.

Tale semplificazione, riguardando solamente il documento di accompagnamento delle merci, non comporterà modifiche alla compilazione della dichiarazione doganale di esportazione e alle modalità di trasmissione con procedimento informatico che pertanto restano immutate.

Si pregano codeste Direzioni di voler dare ampia diffusione della presente nota anche presso le associazioni degli operatori economici, vigilando sulla corretta applicazione da parte degli uffici doganali e fornendo eventuali istruzioni integrative.

Il Direttore Centrale

Ing. Walter De Santis

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo 39/93



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 2-12-2009

TAXUD.C.1(2009)155095 Rev. 3 – IT

Documento di lavoro:

Comitato del codice doganale - sezione integrazione e armonizzazione dei dati

Intesa amministrativa relativa alla stampa dell'elenco degli articoli nell'ECS (Export Control System – sistema di controllo delle esportazioni)

Distinta di carico al posto dell'elenco degli articoli

1. Oggetto

Il presente documento tratta la questione dell'uso di un esemplare della distinta di carico al posto dell'elenco degli articoli dell'ECS (sistema di controllo delle esportazioni), quale parte descrittiva del documento di accompagnamento di esportazione.

2. Termini della questione

Nel 2003 è stata introdotta nella parte 1, titolo III, capitolo 1a, sezione 1 della Raccolta¹ un'intesa amministrativa relativa alla sostituzione dell'elenco degli articoli dell'NCTS (nuovo sistema automatizzato di transito) con un'esemplare della distinta di carico, quale parte descrittiva del documento di accompagnamento del transito per scopi di transito comuni e comunitari.

La misura era allora giustificata dal fatto che per rispettare gli impegni, vale a dire per effettuare consegne estremamente rapide (24 ore) in tutto il mondo, con ritiro e consegna a domicilio, le società di trasporto espresso lavorano con tempi molto serrati. Si erano citate le procedure di sdoganamento inutilmente lunghe nell'ambito del regime dell'NCTS e il fatto che lo svincolo per il transito avrebbe interferito notevolmente con il loro lavoro a causa dei tempi che, dopo la ricezione del messaggio di svincolo delle autorità doganali, sono necessari per la stampa dell'elenco degli articoli per ogni singola operazione.

Tali argomenti sono validi anche per l'ECS nell'ambito del quale si verificano situazioni analoghe.

In considerazione del numero di operazioni da preparare contemporaneamente per la spedizione e dato il numero di invii (cioè di articoli) incluso in ogni singola operazione, è inevitabile che il tempo necessario per la stampa dell'elenco degli articoli, oltre a quella del documento di accompagnamento di esportazione, ritardi le operazioni.

3. Soluzione proposta

Sembra quindi opportuno sostituire l'elenco degli articoli per esportazione con un esemplare della distinta di carico compilata con i sistemi elettronici degli operatori. La distinta verrebbe stampata in anticipo e allegata al documento di accompagnamento di esportazione.

I messaggi elettronici inviati dai dichiaranti alla dogana devono contenere tutte le pertinenti informazioni per ogni voce di merci inserita in una data dichiarazione. Ciò significa che, tranne l'uso della distinta di carico al posto dell'elenco degli articoli, quale parte descrittiva del documento di accompagnamento di esportazione, tutti gli altri elementi previsti dalla procedura ECS saranno rispettati, compresa l'archiviazione dell'intero messaggio di svincolo per esportazione ricevuto (IE529).

Si ritiene che le linee guida per la stampa e il programma di stampa per il documento di accompagnamento di esportazione non dovrebbero subire modifiche a seguito della semplificazione. Occorre tuttavia notare che, stampando il documento di accompagnamento di esportazione e l'elenco degli articoli, nella casella 3 di ogni pagina (sia del documento di

¹ Documento **TAXUD/1952/2003** **IT** **definitivo**, **del 15.12.2003** (cfr. http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/ncts_paper_loading_list_it.pdf)

accompagnamento di esportazione che del relativo elenco di articoli) vengono stampati automaticamente il numero della pagina e il numero totale di pagine. L'indicazione riportata sul documento di accompagnamento di esportazione non sarebbe in questo caso affidabile, poiché la distinta di carico e l'elenco degli articoli potrebbero avere un numero totale di pagine diverso. Per chiarire tale probabile incongruenza, nella casella 31 deve essere segnalato che l'elenco degli articoli è sostituito dalla distinta di carico e devono anche essere indicati i riferimenti della distinta di carico. In questo caso si ritiene più idoneo utilizzare un timbro a tal fine, anziché inserire soltanto le informazioni dattiloscritte.

Le misure introdotte dal documento TAXUD/1952/2003 IT definitivo del 15.12.2003¹ per il documento di accompagnamento di transito, volte a consentire in certi casi l'utilizzo di distinte di carico cartacee al posto degli elenchi di articoli, devono pertanto essere estese per gli stessi motivi al documento di accompagnamento di esportazione che sarà in uso fra breve.

Si propone quindi di approvare l'intesa amministrativa di cui all'allegato.

4. La questione del documento di accompagnamento transito/sicurezza

Il **presente** documento tratta la questione del documento di accompagnamento di esportazione. Spetta alla pertinente sezione del Comitato del codice doganale adottare, se del caso, analoghe misure per affrontare la questione del rilascio del documento di accompagnamento transito/sicurezza.

ALLEGATO

Intesa amministrativa

Uso della distinta di carico anziché dell'elenco degli articoli per esportazione dell'ECS, come parte descrittiva del documento di accompagnamento di esportazione

Qualora i dichiaranti utilizzino un sistema informatico per presentare le dichiarazioni di esportazione, il cui rilascio comporta la stampa di un documento di accompagnamento di esportazione e, probabilmente, di un elenco complementare di articoli, possono essere autorizzati dalle autorità doganali a sostituire l'elenco di articoli con una distinta di carico, come previsto nell'appendice, alle seguenti condizioni:

1. Il volume degli elenchi di articoli da stampare è tale da ritardare notevolmente la spedizione delle merci interessate.
2. La dichiarazione d'esportazione contiene tutti i dati pertinenti per ogni articolo della dichiarazione stessa.
3. Nella casella 31 del documento di accompagnamento di esportazione è indicato che l'elenco degli articoli è sostituito dalla distinta di carico ed è citato il numero totale di pagine di tale distinta di carico. A tal fine può essere usato un timbro conforme al modello qui riportato o una riproduzione elettronica dello stesso.

Elenco degli articoli sostituito da_____ pagine della distinta di carico allegata con lo stesso MRN (*movement reference number*, numero di riferimento del movimento).

4. Sono rispettate tutte le altre norme e condizioni applicabili ai dichiaranti in relazione al sistema di controllo elettronico delle esportazioni.

La presente intesa amministrativa riguarda le operazioni di esportazione tra un ufficio doganale ECS di esportazione ed un ufficio doganale ECS di uscita, fermo restando che qualsiasi controllo dell'ufficio doganale ECS di uscita sarà effettuato conformemente alle disposizioni in vigore.

APPENDICE

ISTRUZIONI PER L'USO DELLA DISTINTA DI CARICO

TITOLO I

Disposizioni generali

1. Definizione

La distinta di carico è un documento che presenta le caratteristiche indicate nella presente appendice.

2. Formulario della distinta di carico

2.1. Soltanto la parte anteriore del formulario può essere utilizzata come distinta di carico.

2.2. Le distinte di carico recano:

a) l'intestazione "distinta di carico";

b) un riquadro (casella) di 70×55 mm diviso in una parte superiore di 70×15 mm e in una parte inferiore di 70×40 mm;

c) nell'ordine seguente, delle colonne la cui intestazione è redatta come segue:

- numero d'ordine degli articoli di merce in questione,
- marchi, numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci,
- paese di esportazione,
- massa lorda (kg),
- spazio riservato all'amministrazione.

Gli interessati possono adattare alle loro necessità la larghezza di queste colonne. Tuttavia la colonna intitolata "Spazio riservato all'amministrazione" deve avere una larghezza minima di 30 mm. Gli interessati possono inoltre disporre liberamente degli spazi diversi da quelli previsti alle lettere a), b) e c).

2.3. Immediatamente sotto l'ultima iscrizione deve essere tracciata una linea orizzontale e gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibili ulteriori aggiunte.

TITOLO II

Indicazioni da annotare nelle varie rubriche

1. Casella

1.1. Parte superiore

Qualora un documento di accompagnamento di esportazione sia accompagnato da una distinta di carico, il dichiarante deve indicare "EX" nella parte superiore della casella.

1.2. Parte inferiore

L'MRN deve essere indicato in questa parte della casella, seguito da un trattino e dal numero d'ordine del formulario della distinta di carico in questione.

2. Colonne

2.1. Numero d'ordine

Ogni articolo inserito nella distinta di carico deve essere preceduto da un numero d'ordine.

2.2. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli, designazione delle merci

Le informazioni richieste sono fornite conformemente agli allegati 37 e 38.

L'elenco deve includere le informazioni indicate alle caselle 31 (Colli e descrizione delle merci), 40 (Dichiarazione sommaria/documento precedente), 44 (Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni), 33 (Codice delle merci) e 38 (Massa netta (kg)) della dichiarazione di esportazione.

2.3. Numero del container

Indicare i marchi (lettere e/o numeri) che identificano il container.

2.4. Massa netta(kg)

Indicare le menzioni figuranti nella casella 38 del DAU (cfr. allegato 37).

2.5. Spazio riservato all'amministrazione

Lasciare in bianco.

TITOLO III

Utilizzazione delle distinte di carico

1. Per un documento di accompagnamento di esportazione non è consentito avere la distinta di carico e anche uno o più elenchi di articoli allegati.

2. Quando si rilascia un documento di accompagnamento di esportazione, alla distinta di carico si deve dare lo stesso MRN che al formulario a cui si riferisce.

3. Quando ad un documento di accompagnamento di esportazione sono allegati più formulari di distinte di carico, queste devono recare nella parte inferiore della casella un numero d'ordine attribuito dal dichiarante e il numero totale di pagine delle distinte di carico allegate deve essere indicato nel timbro di cui al punto 3 della presente intesa.